

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XXVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 30 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GREPPI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	193
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):</b>	
GAGLIARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relative al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana (289) . . . . .	194
PRESIDENTE . . . . .	194, 195
CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	194
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Disposizioni sulla assistenza in favore dei rimpatriati dai paesi africani. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1671) . . . . .	197
PRESIDENTE . . . . .	197, 198
DI PRIMIO, <i>Relatore</i> . . . . .	197
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	197, 198
PAGLIARANI . . . . .	197, 198
MATTARELLI GINO . . . . .	198

PAG.

**Disegno di legge (Discussione e rinvio):**

Assegnazione di contributi straordinari all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali. ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (1722) . . . . .	199
PRESIDENTE . . . . .	199, 200
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i> . . . . .	199
PAGLIARANI . . . . .	200

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . .	200
----------------------	-----

**La seduta comincia alle 9,50.**

MATTARELLI GINO. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Barzini, Berloffo, Alatri, Dossetti e Rampa.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana (289).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Bologna e Mattarelli Gino: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana ».

Onorevoli colleghi, voi conoscete la storia di questa proposta di legge. Il primo esame fu effettuato il 12 giugno 1964, in sede referente, la proposta fu poi deferita in sede legislativa il 24 giugno; sono stati proposti alcuni emendamenti dal Relatore, onorevole Conci Elisabetta, che poi ha addirittura predisposto un testo integralmente sostitutivo di quello della proposta di legge.

Comunico che su questo nuovo testo la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole. La V Commissione Bilancio ha, invece, espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge trasmesso da codesta Commissione di merito in data 14 ottobre 1964 relativamente agli articoli 1, 2, e 4.

Parere contrario esprime, invece, sull'articolo 3 dal quale sono implicati maggiori oneri non fronteggiati da alcuna indicazione di copertura ».

L'onorevole Conci Elisabetta ha facoltà di illustrare ulteriormente il nuovo testo da lei proposto.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella seduta precedente avevo detto quali sono le ragioni di questi emendamenti; essi sono legati al fatto che in questo periodo di tempo la situazione si è modificata, perchè molte delle persone interessate sono già state sistemate, mentre si sono, invece, determinate altre necessità. Comunque gli emendamenti al nostro esame sono stati elaborati tenendo conto delle esigenze delle categorie interessate e sentito il parere delle associazioni dei profughi.

L'articolo 1 concerne l'interpretazione dell'articolo 3 della legge n. 44 del 1955 relativamente alla qualifica che si deve assegnare a cura dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, al personale che, dopo una interruzione di servizio, è stato inserito in un determinato ministero. È chiaro che di questa interruzione di servizio bisogna tenere conto non solo in relazione all'anzianità maturata, ma anche alla categoria e grado rivestito ed alle funzioni esercitate nell'impiego precedente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 6 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 — tutte le modifiche proposte si riferiscono a quella legge, che è il testo base —; sono modifiche — direi — non di sostanza, ma che rimediano a delle revisioni che sono state apportate.

Il secondo comma dell'articolo 2 dispone che per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato in base allo ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato anche nel caso — e questa è l'innovazione — che l'ente di provenienza non abbia ottemperato agli adempimenti di propria competenza.

Questa precisazione si rende necessaria, perchè, se l'ente di provenienza non ha adempiuto i suoi obblighi, di questo non deve soffrire l'interessato.

Il terzo comma è nuovo. Quaranta salariati dei magazzini di Fiume avevano lo stesso trattamento degli impiegati; è quindi giusto che quanto disposto per gli impiegati si riferisca anche agli operai.

In questo terzo comma è detto che in assenza di apposito regolamento per il personale salariato, il trattamento di quiescenza, o di liquidazione, di cui agli articoli 6 e 7 della legge (legge n. 44) si intende disciplinato dalle norme vigenti per il personale impiegatizio dell'ente di provenienza.

Il comma seguente è identico a quello della legge n. 44.

Il comma seguente tende ad eliminare una evidente ingiustizia nei confronti del personale di ruolo: poichè ci si era preoccupati solo del personale avventizio o provvisorio; con questo provvedimento si dà facoltà al personale di ruolo, reimpiegato nella posizione di ruolo o in pianta stabile, di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di cessazione del servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, del servizio prestato, presso l'ente di provenienza e del periodo di

interruzione del servizio fino alla data di decorrenza del reimpiego.

Il comma dispone inoltre che « per tale riconoscimento il personale interessato deve versare all'ente di assegnazione un contributo di riscatto nella misura del 10 per cento (per diminuire l'onere dello Stato) calcolato sugli assegni ai fini del trattamento predetto, spettanti alla data di presentazione della domanda, per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi del periodo di servizio o di interruzione del servizio stesso riconosciuto ». Il comma seguente prevede che « le disposizioni di cui al precedente V comma non si applicano al personale dei cessati consigli provinciali delle corporazioni delle zone di confine reimpiegato presso le Camere di Commercio, industria e agricoltura della Repubblica », quanto qui sopra stabilito trova la sua giustificazione nel fatto che queste persone hanno già avuto tutto quanto spettava loro.

L'articolo così continua:

« Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avrà la facoltà di richiedere ai fini del trattamento di cessazione del servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, il passaggio di iscrizione ai fondi di quiescenza o di previdenza di categoria, esistenti presso i vari enti di assegnazione ».

L'ultimo comma dispone infine che della facoltà di cui al comma precedente potrà avvalersi anche il personale a favore del quale fossero già intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo conguaglio degli importi eventualmente conseguiti.

Sull'articolo 3, per il quale nella Commissione si erano già espresse delle riserve, io stessa avevo delle perplessità. Poiché questo articolo non ha avuto parere favorevole da parte della V Commissione, proporrei di sopprimerlo. Del resto riguardava appena 7 casi.

Infine l'articolo 4 si riferisce al personale delle esattorie, la cui posizione economica non era contestata nella legge n. 44 del 1955.

Si tratta di una settantina di persone: la Cassa di risparmio di Fiume si serve del personale delle esattorie; sono enti pubblici anche questi.

Questo è il contenuto degli emendamenti presentati.

Debbo aggiungere che il provvedimento è attesissimo; nella passata legislatura era stata

approvata dalla Camera, ma non aveva avuto l'approvazione del Senato; le modifiche che si sono apportate, come ho detto sopra, sono conseguenti al tempo che è passato che ha modificato la situazione.

Prego vivamente la Commissione, nell'interesse delle categorie cui si riferisce il provvedimento, di volere dare la sua approvazione compiendo opera di umanità e giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Poiché il Relatore ed il rappresentante del Governo si rimettono a quanto già dichiarato, passiamo senz'altro all'esame degli articoli nel nuovo testo presentato dal Relatore onorevole Conci Elisabetta.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, va interpretato nel senso che la qualifica da assegnare a cura dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro — tenuto conto dell'anzianità maturata, della categoria e grado rivestiti e delle funzioni esercitate — può essere anche superiore a quella rivestita nell'ente di provenienza.

La richiesta per la revisione dell'attuale posizione d'impiego, di cui al comma precedente e che ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di reimpiego, deve essere avanzata dagli interessati al Ministero competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e non dà luogo alla corresponsione di assegni arretrati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'art. 6 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 è sostituito dal seguente:

« Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente art. 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego stesso. Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 4, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.

Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza e di

previdenza viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato anche nel caso che l'ente di provenienza non abbia ottemperato agli adempimenti di propria competenza. Qualora, però, il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato provvede soltanto al pagamento dei premi, per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza.

In difetto di apposito Regolamento per il personale salariato, il trattamento di quiescenza o di liquidazione, di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, s'intende disciplinato dalle norme vigenti per il personale impiego del rispettivo ente di provenienza.

Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione, a suo tempo eventualmente spettante, farà carico all'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo del servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, farà carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.

E data facoltà al personale di cui al precedente primo comma, reimpiegato nella posizione di ruolo o in pianta stabile, di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di cessazione del servizio previsto dal Regolamento dell'ente di assegnazione, del servizio prestato presso l'ente di provenienza e del periodo di interruzione del servizio stesso fino alla data di decorrenza del reimpiego. Per tale riconoscimento il personale interessato deve versare all'ente di assegnazione un contributo di riscatto nella misura del 10 per cento, calcolato sugli assegni utili ai fini del trattamento predetto, spettanti alla data di presentazione della domanda, per ogni anno o frazione d'anno superiore a 6 mesi del periodo di servizio o di interruzione del servizio stesso riconosciuto.

La disposizione di cui al precedente 5° comma non si applica al personale dei cessati Consigli Provinciali delle Corporazioni delle

zone di confine reimpiegato presso le Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura della Repubblica.

Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avrà la facoltà di richiedere, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal Regolamento dell'ente di assegnazione, il passaggio di iscrizione ai Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria, esistenti presso i vari enti di assegnazione, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione ai suddetti Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria. La polizza d'assicurazione sarà vincolata a favore dello Stato, al quale farà carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.

Della facoltà di cui al comma precedente potrà avvalersi anche il personale a favore del quale fossero già intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo conguaglio degli importi eventualmente percepiti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Conci ha proposto di sopprimere l'articolo 3, che è del seguente tenore:

« Alla fine dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 è aggiunto il seguente comma:

« L'importo degli assegni percepiti durante altro impiego s'intende assoggettato al conguaglio nella misura della metà. Il personale a favore del quale fossero già intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione degli assegni arretrati avrà facoltà di chiedere la riliquidazione degli assegni medesimi ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 4 che, se approvato, diverrà articolo 3.

« Le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 44, contenute nell'art. 6, il quale risulta sostitutivo dall'art. 2 della presente legge e negli artt. 7 e 8, si osservano — in quanto applicabili — limitatamente a quanto attiene alla definizione del trattamento di quiescenza o di previdenza spettante in base all'ordinamento dell'ente di provenienza o per il periodo di servizio reso nell'ente stesso fino alla data in cui

si intende risolto il rapporto di impiego o di lavoro, ai sensi dei citati articoli — anche al personale assunto per l'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse, gestiti dagli enti pubblici cui si riferisce la legge 12 febbraio 1955, n. 44 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

#### **Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani (Approvato dal Senato) (1671).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani », già approvato dal Senato.

In una precedente seduta, il Relatore illustrò il provvedimento e se ne rinviò la discussione in attesa del parere della Commissione Bilancio — oggi pervenuto — e di cui prego il Relatore di voler dare lettura.

DI PRIMIO, *Relatore*. La V Commissione ha espresso il seguente parere:

« La V Commissione delibera di esprimere parere favorevole ponendo per altro la condizione che alla maggiore spesa implicata si faccia fronte senza riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 1963-64 (esercizio scaduto), ma con adeguato stanziamento a carico dell'esercizio semestrale in corso e di quelli successivi ».

Si tratterebbe quindi di sopprimere nello articolo 6 le seguenti parole « per l'anno finanziario 1963-64 con i fondi iscritti ai capitoli 169 e 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Prego la Commissione di voler approvare il provvedimento nel testo approvato dal Senato; modificandolo, si creerebbero grandi difficoltà senza alcun vantaggio. L'assistenza ai profughi è sempre stata data, così come prescrive la legge. La prima formulazione del provvedimento da parte del Governo era conforme alle osservazioni fatte dalla Commissione Bilancio, ma è stata oggetto di modifica da parte del Senato.

PAGLIARANI. Dobbiamo rilevare, come abbiamo fatto al Senato, che ancora una volta

ci si trova di fronte ad un provvedimento che non risolve la questione dei profughi dai Paesi africani, ma la rinvia; si tratta di richiesta di proroga che è piuttosto un tentativo di richiamare in vita disposizioni di legge scadute o da tutti considerate inadeguate alle reali e odierne esigenze. La realtà invece reclama con urgenza la sistemazione organica e definitiva della questione.

D'altra parte il disegno di legge ci viene presentato dopo un anno dalla scadenza della legge precedente, ponendoci di fronte ad uno stato di necessità. Questo metodo noi intendiamo denunciare, soprattutto per avere l'assicurazione che per l'avvenire il Governo sarà più tempestivo e sensibile nei confronti di questo e di altri problemi.

Già al Senato è stato ampiamente dimostrato che questo provvedimento di proroga della legge del 1960 era stata attuata per la comune opinione che l'afflusso dei rimpatriati sarebbe cessato. Invece tale afflusso si mantiene nell'ordine di 200 unità per settimana, cui si aggiungeranno le 4 o 5 mila unità di rimpatriati dalla Tunisia.

È stato rilevato al Senato nell'attuazione della legge che dobbiamo prorogare si siano verificate in pratica delle lacune.

È stato rilevato, quanto al problema degli alloggi che dei 4 mila che dovevano essere costruiti e per i quali erano stati stanziati 8 miliardi, se ne sono costruiti soltanto 180. Dovremmo quindi chiedere se i miliardi sono ancora disponibili o se sono stati congelati. Non si spiega come, con stanziamenti relativamente cospicui, esista una differenza così sensibile tra alloggi costruiti e da costruire.

Forse si pensava che elevando il premio di primo stabilimento a 200 mila lire per il capofamiglia ed a 50 mila lire per ciascun componente a carico si sarebbe potuto risolvere il problema. Nella pratica, invece, i profughi, dopo aver utilizzato quelle somme, non trovano reimpiego nella vita civile del paese e ritornano nei centri di raccolta. Uno dei problemi di fondo quindi resta quello degli alloggi, insieme a quello del reinserimento nel corpo attivo della nazione con particolare riguardo ai mezzadri, e agli agricoltori.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Ricordo agli onorevoli colleghi che il Consiglio dei Ministri ha già approvato un disegno di legge in proposito.

PAGLIARANI. Esistono poi altri problemi che vanno posti in rilievo; vi è, infatti quello degli anziani cui deve essere consentito di rimanere uniti negli ultimi anni della vecchiaia, e quello del sussidio di 500 lire giornaliera

(da elemosina) stabilito per coloro che non hanno la possibilità di lavorare.

Si aggiunga poi il problema dell'entità dei finanziamenti, per non parlare di quello dei danni di guerra. Il diritto a questi, attualmente è riconosciuto soltanto a coloro che hanno il domicilio e la residenza. Ai rimpatriati è stato riconosciuto il diritto al domicilio e alla residenza, ma i termini sono già scaduti tanto è vero che al Senato è stato presentato un progetto di legge per la riapertura dei termini.

Simili considerazioni sono state già fatte al Senato ed io le ripeto in questa sede nei confronti di una situazione che, se al momento in cui è stata presentata la proposta di legge non era così grave, si è resa più grave in questi ultimi mesi.

Sappiamo che il provvedimento è inadeguato. Al Senato la nostra parte politica ha avanzato formale richiesta di miglioramenti, anche attraverso emendamenti, che potrebbero in questa sede essere riproposti. Sulla scorta di quello che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento dichiaro che noi condizioniamo il nostro voto al fatto che da parte del Governo venga riconfermata l'accettazione dello stesso ordine del giorno presentato al Senato, del seguente tenore: « La Camera, considerato il disegno di legge n. 1671 « Disposizioni in favore dei profughi e dei rimpatriati dai paesi africani » come un provvedimento di urgenza inteso soprattutto a riaprire i termini delle disposizioni precedenti, in vista della continuazione del fenomeno nel prossimo futuro, invita il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, un nuovo provvedimento che, coordinando l'intera materia, preveda in particolare: la permanenza dei profughi nei centri di raccolta, quando occorra, anche oltre i termini previsti dalla legge; l'assistenza sanitaria fino al reinserimento in Italia nel processo produttivo; l'uniformità del premio di primo stabilimento che dovrebbe essere esteso agli assistiti fuori dei centri di raccolta; l'aumento della percentuale degli alloggi, di cui all'articolo 3 del disegno di legge; disposizioni particolari per il risarcimento dei danni patrimoniali ai profughi dalla Tunisia in conseguenza della recente legge di recupero della terra; l'istituzione di un apposito fondo di credito a lungo termine ed a basso interesse al fine di poter permettere agli operatori economici profughi e rimpatriati di riprendere in Italia le attività agricole artigianali e commerciali, industriali ed altre già svolte nei territori dei Paesi di provenienza ».

Se il Governo si impegna, attraverso la parola del Sottosegretario Mazza, noi non presen-

teremo emendamenti ed eviteremo che la discussione si protragga più a lungo.

Pertanto il nostro voto è condizionato alla accettazione da parte del Governo dell'ordine del giorno sopra detto.

Vi erano stati già in passato altri impegni per portare in porto la questione, ma il problema è rimasto insoluto e noi riconfermiamo l'esigenza che nel provvedimento che verrà presentato, sia tenuto conto delle osservazioni fatte da noi ed anche da altri gruppi.

MATTARELLI GINO. Noi siamo favorevoli all'accettazione dell'ordine del giorno nel testo votato dal Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Pagliarani, accetto la sollecitazione rivolta alla Presidenza di dare un ritmo più agevole ai lavori. Questo è intendimento anche nostro.

Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Desidero anzitutto ringraziare l'onorevole Pagliarani per il disinteressato equilibrio che ha portato nelle sue pur critiche osservazioni.

Nel disegno di legge non si pone il riesame del problema dell'assistenza, si pone semplicemente il problema della proroga dei termini, che sono già scaduti. Nella discussione al Senato, tutti d'accordo, forzando la mano, abbiamo introdotto alcune modifiche per quanto riguarda i profughi che rientrano da altri paesi, e la sosta nei centri di smistamento, che da 15 è stata elevata a 60 giorni.

In quella sede dichiarai che tutta la materia è in rielaborazione ed accettai come raccomandazione un ordine del giorno concordato fra tutti i gruppi con l'adesione dell'opposizione per l'urgenza che vi è di provvedere.

In questa sede non ho che da riconfermare il mio impegno e ringraziare tutti per la sollecita approvazione di questa proposta che permetterà di prorogare i termini già scaduti per l'assistenza ai profughi.

PAGLIARANI. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Governo e, pur mantenendo le nostre critiche ed osservazioni e raccomandando ancora una volta l'osservanza dell'impegno che viene preso, dichiariamo che ci asterremo dalle votazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1964

1952, n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, è prorogata fino al 31 dicembre 1967.

È del pari prorogata fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4 marzo 1952, n. 137. Detta assistenza, a carico del Ministero dell'interno, spetta ai profughi e ai rimpatriati limitatamente al periodo in cui essi fruiscono delle provvidenze di cui al comma precedente e all'articolo 2 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano titolari di redditi, né abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, all'atto delle dimissioni dai predetti centri ed in luogo della liquidazione del premio di primo stabilimento e del sussidio per sei mesi previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, il ricovero in idonei istituti, oppure un sussidio giornaliero di lire 500, anche oltre il termine del 31 dicembre 1965 e fino a che sussista lo stato di bisogno.

Il ricovero di cui al precedente comma avverrà previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni e verso corresponsione di una retta giornaliera onnicomprensiva di lire 500 *pro capite*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 3.

La durata della sosta nei centri di smistamento, consentita dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, è stabilita in sessanta giorni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla riserva dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popo-

lari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, sono prorogate fino al 31 dicembre 1968.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 5.

L'assistenza può essere estesa, secondo le modalità e per le circostanze eccezionali previste dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, a connazionali che siano costretti a rimpatriare da altri Paesi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 6.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1963-64 con i fondi iscritti ai capitoli 169 e 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica; per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 con i fondi iscritti ai capitoli 171 e 174 dello stato di previsione di spesa relativo al detto semestre; per gli anni successivi con gli stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Assegnazione di contributi straordinari all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1722).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assegnazione di contributi straordinari all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali», approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Mattarelli Gino ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Riferirò brevemente sul disegno di legge, in considerazione del fatto che non è pervenuto il parere della V Commissione e quindi in questa seduta non si giungerà alla votazione.

Il disegno di legge ha lo scopo di permettere all'Amministrazione di continuare l'opera di assistenza alimentare a favore dell'infanzia

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1964

e delle persone anziane ospitate in istituti di ricovero.

Tale opera assistenziale viene attuata sin dai primi mesi dopo la Liberazione, attraverso il programma di aiuti ai Paesi colpiti dalla guerra.

Non intendo fare ora la storia di questa opera assistenziale, rinviandola alla seduta in cui si svolgerà il disegno di legge. Per dare ai colleghi elementi di valutazione del provvedimento, mi richiamerò all'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1 luglio 1963-30 giugno 1964, che fa, per la prima volta, la storia analitica della vita di questo Ente, dal suo sorgere alla sua sistemazione definitiva, avvenuta con la legge 12 agosto 1962, n. 1340. Questa legge poneva la Amministrazione per le attività assistenziali italiane alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, mentre prima faceva parte del gruppo degli Enti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.

Ritengo che sia nostro dovere approvare questo disegno di legge, che ha un carattere di sanatoria, in quanto concerne un'assistenza già attuata negli esercizi 1962-63 e 1963-64.

È necessario attendere il parere della Commissione Bilancio, anche perché l'articolo 2 non è stato formulato in modo soddisfacente dal punto di vista formale. Comunque se tale parere sarà favorevole anche a questa formulazione, anche noi l'approveremo, per evitare che il disegno di legge debba essere riesaminato dal Senato.

**PRESIDENTE.** In attesa del parere della V Commissione, potremmo iniziare la discussione del disegno di legge e rinviarne la votazione ad altra seduta.

**PAGLIARANI.** Ritengo che sarebbe opportuna una relazione più ampia.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Mattarelli Gino dice che la sua relazione sarà più esauriente dopo che ci sarà pervenuto il parere della V Commissione, la discussione è rinviata ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

**GAGLIARDI** ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di

quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla Amministrazione italiana » (289):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

e del disegno di legge:

« Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai paesi africani ». *(Approvato dal Senato) (1671):*

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	20
Astenuti . . . . .	5
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione della proposta di legge n. 289:*

Amodio, Bisantis, Calasso, Carli Miotti Amalia, Cassiani, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Di Primio, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Matteotti, Maulini, Pagliarani, Paolicchi, Russo Spena, Sangalli, Semeraro, Simonacci e Vincelli.

*Hanno preso parte alla votazione del disegno di legge n. 1671:*

Amodio, Bisantis, Carli Miotti Amalia, Cassiani, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Di Primio, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Greppi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Matteotti, Paolicchi, Russo-Spena, Sangalli, Simonacci, Semeraro e Vincelli.

*Si sono astenuti:*

Calasso, Gambelli-Fenili, Pagliarani, Grimaldi e Maulini.

*Sono in congedo:*

Alatri, Barzini, Berloffia Dossetti e Rampa.

**La seduta termina alle 11.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI